

6 aprile 2021

Categorie: **Finanziaria > Covid - 19 – Operazioni straordinarie > Varie**

CFP: l'interpretazione letterale che apre nuove prospettive

Operazioni straordinarie, tanti aspetti ancora da chiarire

*Autore: **Giuseppe Avanzato e Paolo Iccarino***

È una questione di sottili differenze. L'istanza per ottenere il contributo a fondo perduto previsto dall'articolo 1 del DL Sostegni, al centro dei pensieri di contribuenti e professionisti, offre continui spunti di riflessione. Nulla può essere dato per scontato. Nonostante le molteplici similitudini con le disposizioni del passato, infatti, il contributo a fondo perduto introdotto dall'esecutivo Draghi presenta, a ben vedere, anche aspetti innovativi rispetto alle disposizioni disciplinanti le precedenti edizioni del contributo. Quanto detto risulta evidente se si guarda specificamente al tema delle operazioni di riorganizzazione aziendale perfezionate dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del decreto.

La previsione contenuta nel DL Rilancio - Come per l'analogo contributo previsto dall'articolo 25 del DL Rilancio, l'articolo 1 comma 4 del DL n. 41 del 2021 attribuisce di diritto il beneficio ai nuovi operatori economici, anche in assenza della riduzione del fatturato medio mensile del 2020 rispetto al periodo precedente. Tuttavia, a differenza dell'articolo 25 comma 4 del DL n. 34 del 2020 ove il Legislatore riserva la semplificazione, fra gli altri, *"ai soggetti che hanno **iniziato** l'attività a partire dal 1° gennaio 2019"*, l'ultimo decreto attribuisce automaticamente il contributo *"ai soggetti che hanno **attivato** la partita IVA dal 1° gennaio 2019"*. Mentre nel primo caso il riferimento è all'avvio dell'attività dichiarato ai sensi dell'articolo 35 del DPR n. 633 del 1972, a prescindere dalla data di inizio effettivo dell'attività dichiarata, nel secondo il richiamo è all'attribuzione del codice numerico composto da 11 cifre, ovvero all'adempimento strumentale che segue, appunto, l'avvio dell'attività. Come dire, nel primo caso il rinvio è alla sostanza, nel secondo alla forma.

Tale differenza in seno al testo della disposizione in commento, lungi dal rappresentare una mera differenza lessicale, in realtà risulta determinante per l'avente causa di un'operazione straordinaria che, a seguito della stessa, abbia iniziato l'attività nel periodo successivo al primo gennaio 2019. In particolare è da comprendere se il soggetto economico venuto ad esistenza a seguito di un'operazione di riorganizzazione aziendale abbia in ogni caso diritto al contributo nella sua versione minima, quale "nuova" attività, ovvero se per esso trova applicazione la regola generale che commisura e riconosce il contributo solo in caso di riduzione del fatturato. Bisogna chiarire, cioè, se possa essere ritenuto prevalente il piano sostanziale ovvero quello formale nella qualificazione di "attività neocostituita".

Il passato orientamento dell'Agenzia delle Entrate, come risultante dai vari documenti di prassi emanati in materia, pare privilegiare l'aspetto sostanziale, secondo un filo conduttore fra attività in sostanziale continuità. Nella circolare n. 15/E del 2020 e, successivamente, nella gemella 22/E del 2020, in relazione ai soggetti scaturenti da un'operazione straordinaria di riorganizzazione aziendale nel periodo tra il primo gennaio 2019 ed il 30 aprile 2020 l'Amministrazione Finanziaria aveva affermato che non trovava applicazione quanto disposto nel comma 6 dell'articolo 25 del DL Rilancio poiché in relazione all'azienda oggetto di riorganizzazione, sul piano

sostanziale, non si era in presenza di un'attività neocostituita, ma della naturale prosecuzione dell'attività precedentemente avviata dal dante causa. In questo, secondo l'Agenzia delle Entrate, il contributo spettava solo in presenza di una riduzione "qualificata" del fatturato.

Con riferimento al precedente contributo a fondo perduto, confermando il principio secondo cui l'avente causa di un'operazione straordinaria doveva, nel considerare gli effetti dell'evento, computare i ricavi/compensi ed il fatturato imputabili al dante causa per l'azienda trasferita, l'Amministrazione Finanziaria negava, di fatto, a tali soggetti l'accesso all'importo minimo del contributo previsto per le nuove attività. Secondo i predetti interventi di prassi l'avente causa avrebbe diritto al contributo a fondo perduto, ma solo in presenza della riduzione rilevante del fatturato. E questo in ogni tipo di operazione straordinaria che determini una variazione soggettiva.

IL DL Sostegni sembra orientarsi diversamente- Alla luce di quanto precede c'è da comprendere se detto orientamento, stante la modifica terminologica intervenuta, troverà applicazione anche per la nuova edizione del contributo a fondo perduto voluta dal Governo Draghi. Infatti, dalla differenza terminologica evidenziata non è possibile arrivare automaticamente alle medesime conclusioni. Il riferimento all'attivazione della partita iva in luogo dell'avvio dell'attività sembra aprire uno spiraglio verso una valutazione squisitamente formale, che indagherà l'adempimento strumentale dell'apertura della partita iva rispetto alla continuità aziendale. Inoltre non è possibile ignorare come la presa di posizione dell'Amministrazione Finanziaria, condivisibile per le operazioni straordinarie nelle quali l'avente causa viene ad esistere per effetto dell'operazione medesima, trova un limite invalicabile ove l'attribuzione della partita iva e l'operazione straordinaria avvengono in momenti differenti. Come nel caso dell'affitto di azienda che vede l'affittuaria costituirsi pochi mesi prima l'efficacia del contratto di trasferimento aziendale. In questo fra gli accadimenti, apertura della partita iva ed operazione straordinaria, è assente un nesso sufficiente a collegare i destini del dante ed avente causa.

Come fu per il Decreto Rilancio, questa sarà una partita che andrà oltre la mera compilazione dell'istanza. Le "incongruenze contabili" che ne deriveranno avranno l'effetto naturale di alimentare il contenzioso, con esiti, che vedremo, tutt'altro che scontati.

© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata

Dello stesso argomento

CORSI ONLINE

APPROFONDISCI

7 aprile 2021 **CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO: NUOVA ISTANZA E RISOLUZIONE A CASI PARTICOLARI**

